

Codice A1813A

D.D. 19 novembre 2019, n. 3960

**L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve ed autorizzazione per taglio piante lungo il torrente Orco nei comuni di Foglizzo e San Giusto Canavese - Richiedente: Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) di assentire alla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015), con sede in Via Dionisio Borra, 1 - 10010 Caravino (To) la concessione breve codice Fascicolo TG/5367/2019 ed autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 48539/2019/400 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico fluviale, in destra orografica del torrente Orco, fogli n° 21, 23 e 24 del NCT del comune di Foglizzo e foglio n° 13 del NCT del comune di San Giusto Canavese, all'interno della Fascia A e della Fascia B del PAI, per una superficie complessiva netta pari a 6,27 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza, come meglio delimitata negli elaborati cartografici allegati all'istanza;

2) l'importo di 5.857,10 € (cinquemilaottocentocinquantesette/10 euro) per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019;

3) il concessionario dovrà rispettare le successive prescrizioni:

- gli interventi selvicolturali inerenti l'istanza n. 48539/2019/400 dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ed in base alle successive prescrizioni;

- nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione;

- secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

- è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904

- 4) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);
  - il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
  - la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)
- 5) devono essere trasmesse al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed ai Comandi Stazione dei Carabinieri Forestale di Chivasso e di Pont Canavese:
- a - comunicazione di inizio lavori;
  - b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 6) entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.
- 7) la concessione breve codice TG/5367/2019 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio della vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve per taglio piante relativa alla superficie residua;
- 8) sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- 9) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R
- 10) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

**Il Responsabile di Settore**

Elio Dott. For. Pulzoni